

11 marzo 2020

**CIRCOLARE N. 5/2020**

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art.  
2, comma 100, lettera a)**

**Addendum Accordo per il Credito 2019**

Si informa che il Consiglio di Gestione del Fondo, preso atto dell'Addendum all'Accordo per il Credito 2019 sottoscritto, in data 06 marzo 2020, dall'ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali in considerazione dell'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19, ha deliberato di adottare la conferma d'ufficio della garanzia del Fondo, senza valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata dai soggetti richiedenti, la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine o all'allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall'Accordo e dall'Addendum.

Il Consiglio ha altresì deliberato di adottare tale procedura anche qualora siano applicate condizioni di maggior favore per le imprese rispetto a quelle stabilite dall'Accordo e dall'Addendum o la richiesta sia trasmessa da soggetti non firmatari dell'Accordo in relazione a sospensioni o allungamenti aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dall'Accordo e dall'Addendum.

BANCA DEL MEZZOGIORNO  
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA

Sede legale  
Viale America 35 L, 00144 Roma  
T +39 06 47911 www.mcc.it

Società con socio unico  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.  
Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60  
Capitale sociale € 204.508.690,00 interamente versato  
Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 00594040586 - Partita IVA 00915101000  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D Lgs. n. 23 luglio 1996, n. 415

MEDIOCREDITO  
CENTRALE

I  
INVITALIA  
I

Le predette comunicazioni di variazione della durata dovranno essere trasmesse al Gestore successivamente all'adozione della delibera di sospensione o allungamento mediante il Portale FdG utilizzando l'"Allegato 13 – COVID 19" compilato in ogni sua parte.

La comunicazione di variazione della durata dell'operazione, presupposta l'adozione della delibera di sospensione o allungamento, può essere inviata anche successivamente al termine di validità dell'Accordo.

La conferma della garanzia del Fondo non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva da parte dei soggetti richiedenti.

La presente circolare e l'"Allegato 13-COVID 19" sono disponibili sul sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

  
Mediocredito Centrale  
*Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia*



